

Formazione professionale continua

DPR 137/2012 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali

Art. 7

Formazione continua

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, **ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale** secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

Regolamento CONAF 3/2013

Regolamento per la formazione professionale continua

Bollettino ufficiale n.22 del 30.11.2013

in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014

periodi triennali: (2013) 2014 – 2016; 2017 – 2019

Art. 2 - Obbligo formativo

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale gli iscritti hanno **l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze professionali** secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. Sono soggetti all'obbligo formativo **tutte le persone fisiche iscritte all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali ad eccezione dei soggetti esonerati** di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Art. 3 - Attività formativa e settori disciplinari professionali.

2. L'attività formativa si distingue in:

a. attività formativa metaprofessionale. è l'attività di apprendimento riguardante l'ordinamento, la deontologia, la previdenza, la fiscalità, la tutela dei dati personali, la tutela della salute e della sicurezza negli studi professionali, la comunicazione, l'informatica, le lingue, l'organizzazione dello studio professionale;

b. attività formativa caratterizzante. è l'attività volta al perfezionamento scientifico e tecnico relativo alla qualificazione della prestazione professionale nonché all'elaborazione metodologica posta alla base delle attività professionali nei campi di competenza della professione.

Art. 3 - Attività formativa e settori disciplinari professionali.

3. Sono riconosciute le seguenti tipologie di attività formativa:

- a) corsi di formazione e aggiornamento;
- b) dottorati di ricerca;
- c) corsi universitari, di specializzazione, di perfezionamento e master universitari;
- d) congressi, seminari, convegni, laboratori professionali, giornate di studio;
- e) visite tecniche viaggi di studio;
- f) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti da organismi nazionali e internazionali della categoria professionale;
- g) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;
- h) partecipazione a commissioni presso enti pubblici territoriali aventi finalità di valutazione di piani e/o progetti;
- i) relazioni o lezioni nelle attività formative di cui alle lettere a), d), e) del presente comma;
- j) docenze in Università o centri di ricerca regionali, nazionali, comunitari o internazionali;
- k) articoli scientifici o tecnico-professionali pubblicati su house - organ o su riviste a diffusione nazionale o internazionale, previa revisione di un comitato scientifico-tecnico ovvero, monografie su argomenti collegati all'attività del dottore agronomo e del dottore forestale che riportino esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico;

Art. 3 - Attività formativa e settori disciplinari professionali.

4. Le attività formative di cui al comma 3 devono avere a oggetto le materie o tematiche comprese nell'elenco dei settori disciplinari professionali di cui al successivo comma 6.

6. I **settori disciplinari professionali (S.D.P)** sono raggruppamenti di discipline tecnico-scientifiche afferenti alle competenze previste dall'ordinamento professionale. I settori sono stabiliti dal Consiglio Nazionale con apposita deliberazione.

Art. 4 - Valore del credito formativo

1. L'unità di misura della formazione continua è il **Credito Formativo Professionale (CFP)** che equivale a **8 ore di attività formativa**.

Art. 5 - Modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo.

1. L'obbligo di formazione continua decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'Albo.
2. L'anno formativo coincide con quello solare.
3. Il periodo di valutazione della formazione continua ha **durata triennale**.
4. Ogni iscritto sceglie liberamente le attività formative da svolgere, in relazione alle preferenze personali nell'ambito dei settori disciplinari professionali [...].
5. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, ogni iscritto deve conseguire **nel triennio almeno 9 CFP, di cui almeno 2 CFP devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo**.
6. **Almeno 1 CFP ogni triennio** deve derivare da attività formative aventi a oggetto **argomenti metaprofessionali** [...].
7. Entro l'anno successivo a quello di prima iscrizione, gli iscritti devono acquisire almeno 1 CFP derivante da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali [...].
8. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 3 CFP, quelli eccedenti sono riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale [...].

Art. 12 - Svolgimento delle attività formative e Piani annuali dell'offerta formativa.

1. Il **piano annuale dell'offerta formativa** è lo strumento di pianificazione delle attività formative finalizzato agli iscritti per ottemperare all'obbligo formativo.
2. Gli Ordini, le Federazioni regionali-, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati predispongono il piano annuale dell'offerta formativa [...].

Tabella 1 – Valutazione delle attività formative.

<i>Attività formative</i>	<i>Crediti attribuiti certificati</i>	<i>Limiti massimi annuali (CFP)</i>
Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, congressi, seminari, convegni, laboratori professionali, giornate di studio, visite tecniche e viaggi di studio.	1 CFP ogni 8 ore	nessuno
Superamento di esami in corsi di laurea universitari	1 CFP ogni CFU	nessuno
Partecipazione a corsi di specializzazione e perfezionamento universitari	1 CFP ogni CFU	nessuno
Partecipazione a master universitari	1 CFP ogni CFU	nessuno
Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio nazionale, delle Federazioni regionali o degli Ordini	0,25 CFP/riunione	1 CFP
Partecipazione alle assemblee annuali degli Ordini e delle Federazioni regionali	0,25 CFP/assemblea	0,5 CFP
Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio nazionale	0,5 CFP/riunione	1 CFP
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale	0,5 CFP/sessione	1 CFP
Partecipazione a commissioni presso enti pubblici territoriali aventi finalità di valutazione di piani e/o progetti	0,25 CFP/riunione	1 CFP
Relazioni a corsi di aggiornamento e formazione, seminari, congressi, convegni, corsi post-laurea, master universitari	0,25 CFP per 1 ora o frazione di ora	1 CFP
Articoli scientifici o di natura tecnica professionale pubblicati sulle riviste ufficiali della categoria o su riviste a diffusione nazionale o internazionale, previa revisione di un comitato scientifico-tecnico	0,25 CFP per almeno 10.000 battute	3 CFP
Monografie scientifiche o di natura tecnico- professionale che riportino esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico	0,25 CFP per almeno 10.000 battute	3 CFP
Docenze svolte presso Università ed enti equiparati nell'ambito di corsi di laurea o master, scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento universitario da soggetti non dipendenti	1 CFP ogni CFU	3 CFP

Art. 13 - Valutazione delle attività formative.

2. L'iscritto può chiedere al Consiglio dell'Ordine territoriale il riconoscimento di attività formative diverse da quelle definite all'art. 3. Il Consiglio dell'Ordine territoriale può riconoscere tali attività nella misura massima di 2 CFP nel triennio.

Art. 14 - Sistema Informativo per la gestione della Formazione continua.

1. Il Consiglio Nazionale implementa il SIDAF per la gestione della formazione professionale continua.


CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

- ACCESSO ORDINI TERRITORIALI
- ACCESSO FEDERAZIONI REGIONALI
- ACCESSO ISCRITTI
- ACCESSO SOCIETA' TRA PROFESS.
- ACCESSO ENTI PUBBLICI
- ACCESSO AGENZIE FORMATIVE
- ACCESSO CONSIGLIO NAZIONALE

Per informazioni sullo sportello assicurativo o per comunicare l'indirizzo email contattare il proprio ordine provinciale o il consiglio nazionale

[Accreditamento Agenzie Formative - Modulo XX](#)
 Richiedi l'abilitazione a proporre e realizzare interventi di formazione professionale al CONAF

Clicca sulla regione interessata e poi seleziona la provincia da consultare.



Official Web Site: www.conaf.it

Consiglio dell'Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali

ACCESSO ISCRITTI

USERNAME:

PASSWORD:

[Hai dimenticato la Password?](#)
 Clicca qui per recuperare le credenziali di accesso

www.conafonline.it

Art. 15 - Esoneri.

1. Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:

- a) maternità, per un anno;
- b) grave malattia o infortunio, servizio militare volontario e civile, assenza dall'Italia, che determinano l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi;
- c) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause di forza maggiore o da situazioni incompatibili con lo svolgimento dell'attività professionale;

2. Gli iscritti che esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non sono tenuti all'obbligo [...]. Possono in ogni caso partecipare agli eventi riconosciuti dal sistema ordinistico.

[...]

4. Gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.

[..]

Art. 16 - Adempimenti degli iscritti.

1. Al termine di ogni anno ciascun iscritto comunica al Consiglio dell'Ordine le attività formative svolte di cui all'art. 3, comma 3 se non già registrate nel SIDAF

Art. 17 - Verifica dell'obbligo formativo degli iscritti.

1. Il Consiglio dell'Ordine territoriale verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.
2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine può chiedere all'iscritto chiarimenti e documentazione integrativa.
3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per le attività formative che non risultino documentate.
4. **Al termine del triennio formativo il Consiglio dell'Ordine territoriale comunica agli iscritti l'eventuale inottemperanza dell'obbligo assegnando un tempo congruo, non superiore a un anno, per l'assolvimento e al termine di tale periodo segnala gli inadempienti al Consiglio di disciplina territoriale.**

Art. 18. - Inosservanza dell'obbligo formativo.

- 1. Il mancato adempimento dell'obbligo formativo triennale costituisce illecito disciplinare.**
2. Il Consiglio dell'Ordine territoriale segnala, al termine della procedura di cui all'art. 17, comma 4 del presente regolamento, l'inosservanza dell'obbligo al Consiglio di disciplina territoriale.

Art. 21 - Disposizioni finali e transitorie.

2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2014-2016 gli iscritti possono chiedere il riconoscimento delle attività svolte nel 2013 e dei relativi crediti formativi professionali del seguente regolamento. Il riconoscimento dei crediti formativi avviene secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

Deroghe al Regolamento per la formazione professionale continua n. 3/2013, per il triennio 2014-2016

Delibera CONAF n. 401/2016

La deroga consente la richiesta di riconoscimento **fino a 9 crediti formativi professionali per il triennio 2014-2016**, derivanti da attività al di fuori del catalogo nazionale della formazione continua, **subordinatamente alla presentazione all'ordine di relativa attestazione e certificato di partecipazione.**

Delibera CONAF n. 405/2016

La deroga prevede la **possibilità della discontinuità** qualora non siano stati sostenuti almeno 2CFP per anno limitatamente al triennio 2014-2016.

Delibera CONAF n. 678/2016

In deroga all'art. 5 comma 7 del regolamento di formazione n. 3/2013 l'acquisizione di almeno 1 CFP da parte dell'iscritto può avvenire anche dopo l'anno successivo a quello di prima iscrizione limitatamente al triennio 2014-2016, e comunque entro la scadenza del triennio formativo di riferimento.